

Oggetto: Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità, art. 9, legge 30/12/2010 n. 240 – Emanazione

IL RETTORE

- VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO la Legge 4 novembre 2005, n. 230;
- VISTO lo Statuto di Autonomia dell'Università del Salento;
- VISTO il Regolamento per la disciplina delle attività formative e di ricerca nell'ambito di programmi e progetti finalizzati emanato con D.R. 83 del 7/02/2019;
- VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per committenti esterni, pubblici e privati e la cessione dei risultati di ricerca emanato con D.R. 77 del 5/02/2019;
- VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con D.R. 382 del 16 maggio 2016;
- VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. 272 del 9 aprile 2019;
- VISTA la delibera n. 141 in data 18.11.2019 con cui il Senato Accademico, in merito al "Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità" di cui all' art. 9, legge 30/12/2010 n. 240, ha espresso parere favorevole alla proposta esaminata proponendo alcune modifiche;
- VISTA la Delibera n. 242/2019 del Consiglio di Amministrazione del 19/11/2019 con la quale ha approvato la proposta di Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità, ex art. 9, legge 30/12/2010 n. 240 nel testo su cui ha espresso parere favorevole il Senato Accademico;
- RITENUTO stante la necessità di utilizzo di risorse già stanziare su progetti specifici, di adottare il Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità, ex art. 9, legge 30/12/2010 n. 240;

DECRETA

- Art.1 Emanare il "Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità, ex art. 9, legge 30/12/2010 n. 240" nel testo allegato al presente decreto (All. 1).
- Art.2 Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo di Ateneo e sul sito web di Ateneo nella sezione Regolamenti – Docenti e Personale tecnico – amministrativo.

Lecce, 17.12.2019

F.to Il Rettore
(Prof. Fabio Pollice)

Alla Raccolta
Ai Dipartimenti
Alla Ripartizione del personale
Alle Ripartizioni
All'Ufficio Comunicazione

UNIVERSITA' DEL SALENTO

Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 19.11.2019 con delibera n. 242

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la primialità di professori e ricercatori e personate tecnico e amministrativo in regime di tempo pieno, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240 e dell'art. 1, comma 16 della legge 230/2005.

Art. 2

Costituzione del Fondo

1. Il Fondo è costituito con le risorse:
 - a. di cui all'art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240 (controvalore degli scatti triennali non attribuiti);
 - b. di cui all'art. 9, secondo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240 (ulteriori risorse assegnate dal MIUR sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dagli Atenei);
 - c. di cui all'art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative a professori e ricercatori. (ripetizione compensi ricevuti dal personale docente e ricercatore per incarichi esterni senza la preventiva autorizzazione);
 - d. appositamente stanziare dall'Ateneo ai sensi dell'art.1, comma 16 della legge 230/2005.
2. Il Fondo può essere integrato con finanziamenti pubblici e privati finalizzati alla realizzazione di specifici progetti/attività ovvero con una quota dei proventi delle attività conto terzi definita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
3. I finanziamenti pubblici e privati possono integrare il Fondo di cui ai commi precedenti unicamente se non vi sono previsioni ostantive di compensi al personale da parte del Committente o da regolamentazioni sulla base delle quali i contributi sono stati erogati. La mancanza di tali previsioni ostantive è attestata dal Direttore del Centro di Gestione Autonoma o dal Direttore Generale.

Art. 3

Modalità di utilizzo del Fondo

1. Il fondo è utilizzato
 - a. per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari a tempo pieno, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa;
 - b. per l'incentivazione dei professori e ricercatori universitari a tempo pieno in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti;
 - c. per l'incentivazione dei professori e ricercatori universitari a tempo pieno che svolgono attività di ricerca nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali;

- d. per l'incentivazione del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo a tempo pieno che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati.
2. Il Fondo, a valere sulle risorse di cui al comma 1, del precedente art. 2, del presente regolamento, è finalizzato ad attribuire un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori a tempo pieno in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifici incarichi, nonché in relazione ai risultati conseguiti in attività di didattica e di ricerca, e a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi (lett. a) e b));
 3. Il Fondo, a valere sulle risorse di cui al comma 2, del precedente art. 2, del presente regolamento, è finalizzato ad attribuire un compenso aggiuntivo:
 - al personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo a tempo pieno, che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati;
 - ai professori e ricercatori universitari a tempo pieno che svolgono attività di ricerca nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali.
 4. Le tipologie di incarichi attribuibili e incentivabili, ai sensi del comma 2, lett. a) e b), del presente articolo, sono definiti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico.
 5. I compensi di cui al comma 2, lett. a) e b), del presente articolo, riferiti ai risultati conseguiti nell'attività di didattica e di ricerca, sono attribuiti, secondo le modalità stabilite, con Delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.
 6. Gli incarichi di cui all'art. 3 comma 2, così come definiti ai sensi del comma 4 dello stesso art. 3, sono attribuiti con Decreto del Rettore, su proposta di Direttori di Dipartimento o del Direttore Generale.
 7. Le proposte di incarico e i provvedimenti di attribuzione devono dettagliare: il contenuto dell'incarico, il compenso incentivante, la copertura finanziaria e indicare tutti gli elementi utili per la verifica dei risultati.

Art. 4

Modalità di liquidazione delle premialità su prestazioni ed incarichi

1. In caso di incarichi di cui al precedente Art. 3, comma 2, i compensi sono liquidati con Decreto Rettorale, al termine dell'incarico e a seguito di verifica dei risultati effettuata e certificata dal proponente l'incarico stesso, ovvero dal soggetto individuato nel provvedimento di conferimento.
2. I compensi di cui all'articolo 3, comma 3 sono liquidati con Decreto Rettorale, su richiesta del Direttore del Centro di Gestione Autonoma o del Direttore Generale, a condizione che il compenso sia eleggibile a rendicontazione e specificamente previsto nel Budget o quadro finanziario di progetto/finanziamento.
3. Tali compensi, a valere sui finanziamenti ricevuti, sono erogati dopo la riscossione del corrispondente ammontare previsto dalle commesse / finanziamenti o nel caso in cui i compensi siano eleggibili a rendicontazione e specificamente previsti nel Budget o quadro finanziario di progetto/finanziamento, nel rispetto delle regole e delle tempistiche di spesa imposte dall'Ente finanziatore.
4. Nel caso di compensi da erogare in relazione ai risultati conseguiti nell'attività di didattica e di ricerca, di cui ai precedenti art. 3, comma 5, i compensi sono liquidati con Decreto Rettorale al momento della determinazione del risultato.
5. Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente.

Art. 5

Norme transitorie e finali

1. In attesa di una regolamentazione organica della materia, oltre al presente regolamento, continua a trovare applicazione la disciplina definita dai vigenti regolamenti di ateneo:
 - Regolamento per la disciplina delle attività formative e di ricerca nell'ambito di programmi e progetti finalizzati;
 - Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per committenti esterni, pubblici e privati e la cessione dei risultati di ricerca.